



Avv. Sara Boselli  
NOTAIO

Castelleone  
Via Fonduli n. 1  
Tel. 0374-56309

Esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Repertorio n.ro 3544=

Raccolta n.ro 2829=

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di maggio.

**(26 maggio 2023)**

In Castelleone ed in un locale dello stabile in Largo del Volontariato n. 1, alle ore 20.30.

Avanti a me Sara Boselli, Notaio residente in Castelleone ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è presente il signor:

**PANDINI PIETRO** nato a Castelleone (CR) il giorno 31 marzo 1958 e residente a Castelleone (CR), Viale Santuario n. 108/A, con codice fiscale: PND PTR 58C31 C153I, il quale dichiara di avere cittadinanza Italiana.

**Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente** il quale, precisato di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE"**, con sede in Castelleone (CR), Largo del Volontariato n. 1, con Codice Fiscale: 92000140191, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato, sezione Provinciale di Cremona, al n. RL-250, con provvedimento D.P.G.R. 21 gennaio 1994 n. 50940, sezione A Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 22/1993, ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 7 novembre 2022, Repertorio n. 81855,

costituita con atto a rogito dott. Gian Carlo Marchesi Notaio già alla residenza di Cremona in data 13 aprile 1980 rep. n.ro 1500/257, registrato a Cremona in data 05 maggio 1980 al n. 1285 mod. 263, tenuto conto delle successive modifiche statutarie di cui al verbale di assemblea straordinaria a rogito dott. Andrea Confalonieri notaio in Pandino in data 9 settembre 2005 Rep. n. 8.532/3.048, registrato a Crema in data 22 settembre 2005 al n.ro 1305 serie 1, e di cui al verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio rogante in data 19 giugno 2019 Rep. n. 2156/1709, registrato a Cremona in data 24 giugno 2019 al n. 7546 serie 1T,

mi dichiara che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, e che in questo luogo, giorno ed ora, sono convenuti in seconda convocazione i soci dell'Associazione predetta, per riunirsi in assemblea straordinaria, come da avviso di convocazione del 13 aprile 2023, inviato per iscritto a tutti i soci secondo le modalità a seguito indicate, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno della sessione Straordinaria:**

"1) Lettura della Relazione dell'Organo di Controllo con indicazioni alla modifica dello Statuto e del Regolamento di attua-

Registrato a  
Cremona  
il 09/06/2023  
al n.ro 6925  
serie 1T  
Esente

zione;

2) Modifica dell'art. 28 e dell'art. 30 dello Statuto."

Preliminarmente l'assemblea, con votazione unanime, nomina me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, e nomina due scrutatori nelle persone dei signori:

Brusaferrì Stefano, nato a Moscazzano il 17 marzo 1943; e Costantino Mascheroni nato a Castelleone il 16 novembre 1954.

Il comparente invita quindi me Notaio a verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea. A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza il signor PANDINI PIETRO nella predetta sua qualità, ed a sensi dell'art. 20) dello Statuto Sociale.

Il Presidente constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione del 13 aprile 2023 comunicato per iscritto a tutti i soci, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso affisso nella sede dell'associazione e pubblicato sul sito dell'Associazione, come previsto dall'art. 17) del vigente Statuto;

- che sono presenti n. 62 (sessantadue) soci effettivi aventi diritto di voto, di cui n. 11 (undici) regolarmente rappresentati, giusta delega riconosciuta valida dal Presidente e conservata agli atti dell'associazione,

su un totale di n. 134 (centotrentaquattro) soci effettivi dell'Associazione, di cui 130 (centotrenta) soci aventi diritto di voto;

il tutto come risulta dall'elenco firme di presenza che, sottoscritto per accettazione dal Presidente, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", **previa dispensa dalla lettura fattamene dal comparente;**

- che sono presenti n. 11 (undici) componenti del Consiglio Direttivo, nelle persone dei signori:

esso Presidente Pandini Pietro, sopra costituito; Doneda Diego, Vicepresidente, nato a Crema (CR) il 14 aprile 1984; Milano Anna, nata a Napoli il 5 marzo 1988; Pasini Emma, nata a Pizzighettone (CR) il 20 dicembre 1949; Bianchessi Silvana, nata a Crema (CR) il 25 ottobre 1956; Soldi Angelo, nato a Romanengo (CR) il 15 marzo 1949; Alchieri Giuseppe, nato a Trigolo (CR) il 15 marzo 1955; Gerevini Pietro, nato a Motta Baluffi (CR) il 12 giugno 1947; Gritti Pierpaolo, nato Montodine (CR) il 29 giugno 1962; Vho Pierpaolo, nato a Cremona il 10 febbraio 1979; e Fiori Luigi, nato a Soresina il giorno 1 gennaio 1976;

- che non è presente l'Organo di Controllo, dott. Roberto Iacopetti, nato a Cremona il 17 febbraio 1959, regolarmente avvisato e notiziato;

- che è stata verificata la regolarità della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

e dichiara:

che, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto, la



presente assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui al sopra riportato ordine del giorno della sessione Straordinaria.

Preliminarmente, l'assemblea autorizza il Presidente alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta, prende la parola il Presidente, il quale, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, espone che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, portante il Codice del Terzo Settore, ha provveduto al riordino e alla revisione organica dell'intera disciplina speciale degli Enti appartenenti a tale categoria, con successive disposizioni integrative e correttive, riguardanti anche la disciplina degli adeguamenti statutari, contenute nel D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

L'Associazione Volontari Croce Verde Castelleone rientra nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato degli enti del terzo settore e, come tale, soggetta a tutte le novità normative sopra citate.

Il Presidente ricorda ai presenti che, al fine di evitare lo scioglimento o l'estinzione dell'ente, ed assicurare la continuità tra la normativa previgente e le nuove norme civilistiche, fiscali e tributarie, l'Associazione ha già provveduto all'adeguamento statutario richiesto dal Codice del Terzo Settore, con verbale di assemblea straordinaria dei soci a rogito notaio rogante in data 19 giugno 2019 Rep. n. 2156/1709, registrato a Cremona in data 24 giugno 2019 al n. 7546 serie 1T, ed in conseguenza di ciò l'Associazione è già stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente procede poi ad illustrare e a dare lettura ai presenti della Relazione dell'Organo di Controllo, dalla quale emerge che esistono ancora alcune norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, non allineate con i principi e le regole previste dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per quanto riguarda lo Statuto, l'Organo di Controllo evidenzia, innanzitutto, la necessità di modificare l'Art. 28 dello Statuto Sociale, riguardante la vacanza dei componenti e la decadenza degli organi, al fine di eliminare la procedura della cooptazione, quale strumento ivi previsto per la sostituzione dei consiglieri vacanti dell'organo di amministrazione.

Inoltre, in base a detta relazione, viene indicata l'esigenza di rivedere ed ampliare la forma dell'Organo di Controllo, che in base all'attuale art. 30) dello Statuto, è prevista nella sola forma collegiale, e conseguentemente, di inserire nello Statuto la possibilità che l'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea, possa avere sia la forma collegiale che la forma monocratica.

In relazione a quanto sopra, il Presidente propone di modifi-

care gli articoli 28) e 30) dello Statuto dell'Associazione e procede ad illustrarne il testo nella nuova formulazione, dandone lettura ai presenti.

Il Presidente espone che l'Organo di Controllo ha dato alcune indicazioni per apportare modifiche anche al Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'Associazione, sempre ai fini dell'adeguamento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni. Tuttavia, il Presidente precisa che in base all'art. 23 lett. e) dello Statuto vigente, le delibere riguardanti le modifiche del regolamento sono di competenza dell'assemblea Ordinaria, e rimanda quindi la trattazione di detto argomento alla sessione Ordinaria dell'Assemblea.

Infine, il Presidente fa presente che si rende necessario il conferimento di poteri per apportare le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni al presente atto e all'allegato Statuto, che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione e di iscrizione nei Registri previsti dalle leggi vigenti.

Dichiarata aperta la discussione, dopo breve dibattito l'assemblea con n. 62 (sessantadue) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, e n. 0 (zero) astenuti, espressi mediante alzata di mano, come da verifica e attestazione fattane dal Presidente, anche a mezzo dei nominati scrutatori, e quindi all'unanimità dei presenti, aventi diritto di voto, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del vigente Statuto,

#### **DELIBERA**

**\*\* a)** di eliminare la procedura della cooptazione, quale strumento previsto per la sostituzione dei consiglieri vacanti dell'organo di amministrazione, nelle norme dello statuto che disciplinano la vacanza dei componenti e la decadenza degli organi; con conseguente modifica dell'art. 28) dello Statuto sociale, che viene adottato nella seguente nuova formulazione:

#### **"Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

*Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.*

*L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.*

*La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, dell'Organo di Controllo e del collegio dei probiviri.*

*Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.";*

**\*\* b)** di rivedere ed ampliare la forma che può assumere l'Organo di Controllo, affinché lo stesso possa essere nominato

dall'Assemblea sia in forma collegiale che in forma monocratica; con conseguente modifica dell'art. 30) dello Statuto sociale, che viene adottato nella seguente nuova formulazione:

**"Art. 30 - Organo di Controllo**

*L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea.*

*All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.*

*Nel caso di organo collegiale, nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.*

*Le riunioni dell'Organo di controllo in forma collegiale sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.*

*Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.";*

**\*\* b)** di conferire al Presidente il potere di apportare le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni al presente atto e all'allegato Statuto, che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione e di iscrizione nei Registri previsti dalle leggi vigenti.

Indi null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente sessione straordinaria dell'Assemblea alle ore 21.20.

Il Presidente consegna a me notaio, il testo del nuovo Statuto dell'Associazione, adottato in base alla deliberazione di cui sopra che, **previa dispensa dalla lettura fattamene dal comparente**, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma tre e comma cinque, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il comparente, dichiarato di essere stato informato nei modi di legge ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, delle modalità di trattamento dei propri dati e/o di quelli dei soggetti in quest'atto rappresentati, liberamente consente l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di cui all'informativa ricevuta nonché per le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati medesimi, tenuto conto della vigente autorizzazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto e al comparente, il quale a mia interpellanza lo ha approvato e



con me lo sottoscrive alle ore 21.30.

Consta il presente di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me completato a mano per sei pagine intere e parte della settimana.

F.to Pietro Pandini

F.to Sara Boselli notaio (L.S.)



ASSEM  
S

Presen  
riconos

N.O.	C
1	A
2	A
3	A
4	A
5	A
6	A
7	A
8	A
9	A
10	E
11	E
12	E
13	E
14	E
15	E
16	E
17	E
18	E
19	E
20	E
21	E
22	E
23	E
24	E
25	E
26	E
27	E
28	E
29	E
30	E
31	E

LAR

*[Handwritten signature]*



ASSEMBLEA DEI SOCI – VENERDÌ 26 MAGGIO 2023 – ORE 20,30  
SESSIONE STRAORDINARIA E SESSIONE ORDINARIA

FIRME DI PRESENZA SOCI

Presenti su un totale di 134 Soci effettivi n° 62 Soci, di cui 11. Per delega riconosciute regolari dal Presidente, in atti dell'Associazione

N.O.	COGNOME	Nome	Voto	Delegato	Firma
1	Agazzi	Silvia MARIA	F		Silvia Maria Agazzi
2	Agosti	Ilaria	F		Ilaria Agosti
3	Alchieri	Giuseppe	F		Giuseppe Alchieri
4	Allovisio	Margherita	F		Margherita Allovisio
5	Anatriello	Gregorio			
6	Antolino	Luca			
7	Ardemagni	Rosaria			
8	Armani	Cristian			
9	Azzini	Veronica A.			
10	Bareggi	Liliana	F	Silvia Maria Agazzi	Silvia Maria Agazzi
11	Baroni	Jennifer			
12	Bellotti	Angelo	F	Bellotti Angelo	Bellotti Angelo
13	Bertarini	Claudia Maria	F		Claudia Maria Bertarini
14	Bertolasi	Maddalena	F	BRUSAFERRI STEFANO	Maddalena Bertolasi
15	Bettinelli	Stefano	F		Stefano Bettinelli
16	Bianchessi	Silvana	F		Silvana Bianchessi
17	Bianchessi	Gian Battista	F		Bianchessi GB
18	Bianchi Ghil	Yuri Omar			
19	Biondi	Arianna			
20	Bodini	Massimo	F	Bodini Massimo	Massimo Bodini
21	Bonati	Giovanni	F	MORELLO	Giovanni Bonati
22	Branchi	Marco	F		Marco Branchi
23	Brocca	Andrea			
24	Brocca	Massimo			
25	Brusaferrri	Stefano	F		Stefano Brusaferrri
26	Bruschi	Chiara			
27	Caravaggio	Sergio			
28	Casazza	Giulio			
29	Centenari	Claudia			
30	Cisarri	Vittorio			
31	Comizzoli	Carmela			

LARGO DEL VOLONTARIATO N. 1 - 26012 CASTELLEONE (CR) TEL. 0374/358.037

POSTA ELETTRONICA: info@crocevcastelleone.it  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)  
ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO

*Yuri Omar*






N.O.	COGNOME	Nome	Voto	Delegato	Firma	N.O.	CO
32	Corbani	Maria Rosa	F			71	Ma
33	Costa	Antonietta	F			72	Ma
34	Cristiani	Rosa	F			73	Ma
35	Crotti	Angela Maria				74	Ma
36	D'alessandro	Francesco				75	Ma
37	D'Aquila	Nunzia				76	Me
38	Della Corna	Nadia	*	GHILARDI MARIA		77	Me
39	Denti Tarzia	Daniele				78	Mila
40	Dolera	Gian Luigi	F	BOLERA C.L.		79	Mila
41	Donattini	Lina	F			80	Mila
42	Doneda	Diego	F			81	Mo
43	Dovera	Arianna Carla				82	Mo
44	El Ziani	Hiba				83	Mo
45	Farina	Primo	F			84	Mo
46	Favro	Mario	F			85	Mu
47	Ferla	Amelia	F			86	Mu
48	Fiori	Luigi	F			87	Ne
49	Fregoni	Francesco				88	On
50	Freri	Simone Cralo				89	On
51	Fumagalli	Gian Battista	F			90	On
52	Fusar Imperat	Fabio				91	On
53	Gagliardi	Anna	F			92	On
54	Galbignani	Stefania				93	On
55	Galli	Onorina	F	DONATTINI LINT		94	Pa
56	Galvani	Aurora				95	Pa
57	Gazzoni	Angela	F			96	Pa
58	Gerevini	Pietro	F			97	Pa
59	Ghezzi	Marta				98	Pa
60	Ghilardi	Maria Teresa	F			99	Pa
61	Giacopazzi	Luciano	F			100	Pa
62	Gritti	Pierpaolo	F	Go. C.		101	Pa
63	Guerini	Stefano	F			102	Pe
64	Kane	Racky Diakaria				103	Pe
65	Lodigiani	Giovanni	F			104	Pe
66	Londei	Augusta				105	Pi
67	Longhi	Gianluigi	F			106	Pe
68	Lotta	Gian Carlo	F			107	Pe
69	Lovatti	Alessandra				108	Ra
70	Lovatti	Paolo				109	Ra

LARGO DEL VOLONTARIATO N. 1 - 26012 CASTELLEONE (CR) - TEL. 0374/350.350  
0374/358.037

POSTA ELETTRONICA: info@crocevcastelleone.it  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (O.D.V.)  
ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO

*Tedo Tortolini*



*Tedo*





BARDIA


na	N.O.	COGNOME	Nome	Voto	Delegato	Firma
	71	Maggi	Maria Teresa			
	72	Manzoni	Ester	F		
	73	Marchetti	Cristina	F		
	74	Martelli	Maria Luisa			
	75	Mascheroni	Costantino	F		
	76	Meazza	Daniele	F		
	77	Melzi	Rosalia	F	MANZONI ESTER	
	78	Milanesi	Nausica			
	79	Milano	Anna	F		
	80	Milesi	Maria	F	VENTURELLI D.	
	81	Morbi	Nicola Mauro			
	82	Morbi	Stefano			
	83	Morello	Mauro	F		
	84	Mosconi	Gian Pietro			
	85	Mussa	Alessandro G.			
	86	Mussa	Giorgia			
	87	Negri	Anna			
	88	Oneta	Angelo G.	*		
	89	Oneta	Mario			
	90	Oneta	Gian Carlo			
	91	Oneta	Patrizia	F		
	92	Oneta	Clara	*		
	93	Orgiu	Maria Luisa			
	94	Pandini	Pietro	F		
	95	Pandini	Valda			
	96	Panighetti	Ines	F		
	97	Papa	Luca			
	98	Pasini	Emma	F		
	99	Pastori	Rebecca			
	100	Patrini	Loredana	F		
	101	Pavesi	Maria Teresa	F		
	102	Pedrinazzi	Antonietta	F	PERUGINI	
	103	Perencin	Maria Teresa	F		
	104	Persico	Alessandro	F		
	105	Piazzi	Pierluigi			
	106	Poletti	Giacomo	F		
	107	Pontiggia	Michael			
	108	Raschiani	Andrea			
	109	Romani	Beatrice			

LARGO DEL VOLONTARIATO N. 1 - 26012 CASTELLEONE (CR) - TEL. 0374/350.350 - 0374/358.037

POSTA ELETTRONICA: info@crocevcastelleone.it  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (O.N.L.U.S.)  
ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO



Pietro Perugini





N.O.	COGNOME	Nome	Voto	Delegato	Firma
110	Rossini	Maria Teresa			
111	Sabaini	Claudio			
112	Samarani	Fiorello			
113	Sassi	Tiberio			
114	Siena	Carlo			
115	Simone	Nicola			
116	Soldi	Angelo	F		Angelo Soldi
117	Soldi	Mara	F	BERTAZZINI CLAUDIA	Mara Soldi
118	Spagnoli	Silvana	F		Silvana Spagnoli
119	Stellari	Emiliano	F	GAZZONI ANCELA	Emiliano Stellari
120	Stellari	Giuseppe			
121	Stellari	Erica			
122	Storari	Gian Paolo	*		Gian Paolo Storari
123	Tinon	Alessandra			
124	Tomasoni	Dario			
125	Vanoli	Franco			
126	Vecchi	Annamaria			
127	Venturelli	Davide	F		Venturelli Davide
128	Vernia	Donato			
129	Vhò	Pierpaolo	F		Vhò Pierpaolo
130	Visigalli	Bruno			
131	Volpari	Elena			
132	Zilli	Alessandra			
133	Zmim	Fouzia			
134	Cisarli	Carmen	F		Carmen Cisarli

Documento formato da N° 4.. fogli con l'elenco di N° 134. Soci ....

LEGENDA VOTI : F = Favorevole

C = Contrario

A = Astenuto


\* = Socio iscritto da meno di 3 mesi (20.04.13)

*Stefano Brusaporci*

Commissione Verifica Poteri

IL PRESIDENTE

*Stefano Brusaporci*



ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (O.D.V.)  
ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO  
POSTA ELETTRONICA: info@crocevcastelleone.it  
0374/358.037

Allegato "B" all'atto Rep. n. 3544/2829=

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE

#### Titolo I - Profili generali

##### Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione volontari Croce verde Castelleone organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Associazione volontari Croce verde Castelleone ODV") con sede nel Comune di Castelleone (CR), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde stilizzata, formata da quattro quadrati ortogonali fra loro, con al centro un castello turrito contenente testa e criniera di leone.

##### Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o



più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

### **Art. 3 - Scopi associativi**

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni

collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 4 - Attività di interesse generale**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:



- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche



- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulan-  
za;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o  
in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori  
di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di  
vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali an-  
che in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche  
amministrazioni;
- g. attività di tutela della propria memoria storica, attraver-  
so la conservazione e la valorizzazione del patrimonio docu-  
mentale;
- h. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione  
dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla pro-  
grammazione del loro soddisfacimento;
- i. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi  
conseguenti al precedente punto;
- l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assisten-  
ziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane,  
con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di  
difficoltà;
- m. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infan-  
zia;
- n. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle atti-



ività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

#### **4ter - Attività secondarie e sussidiarie**

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

#### **Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito**

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigenti per le organizzazioni di volontariato.

## **Titolo II - Soci**

### **Art. 6 - Requisiti**

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione, o ad un consigliere appositamente da questo delegato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'Organo di Amministrazione o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la delibe-


razione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti nel libro degli associati dell'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I



soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

#### **Art. 7 - Diritti**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

#### **Art. 8 - Doveri**

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine

della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia



dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

### **Titolo III - Entrate, patrimonio e**

#### **strumenti di rendicontazione**

#### **Art. 11 - Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,

rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) - o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore - è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appar-

tenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

**Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a. dalle quote degli aderenti;
  - b. da contributi di privati;
  - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
  - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
  - g. da attività di raccolta fondi;
  - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
  - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
  - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
  - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;



m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4ter.

#### **Art. 13 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

#### **Art. 14 Bilancio sociale**

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Titolo IV - Organi associativi**

##### **Art. 15 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore, a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componen-

ti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 16 - Assemblea**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

#### **Art. 17 - Convocazione**

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

#### **Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di

propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 19 - Quorum costitutivi**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 20 - Adempimenti**

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associa-

zione.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 21 - Validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con più anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimo-

nio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

#### **Art. 22 - Intervento e rappresentanza**

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

#### **Art. 23 - Competenze**

##### 1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'Organo di Amministrazione;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g. determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci dell'Associazione;

h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k. delibera sulla esclusione degli associati;

l. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione;

m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;

n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale;

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 24 - Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati pre-

ventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra gli associati persone fisiche.

2. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina, inoltre, un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a



mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 25 - Quorum costitutivi e voto**

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di con-

flitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

#### **Art. 26 - Competenze**

L'organo di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. redige il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- l. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- m. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

#### **Art. 27 - Direzione esecutiva**

L'Organo di Amministrazione può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente dell'Organo di Amministrazione stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti l'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, dell'Organo di Controllo e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

#### **Art. 29 - Presidente**

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e di norma presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 30 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo in forma collegiale sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei

suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 31 - Competenze**

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

#### **Art. 32 Revisore legale dei conti**

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

#### **Art. 33 - Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

#### **Art. 34 - Competenze**

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

#### **Art. 35 Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

#### **Titolo V - Norme finali**

##### **Art. 36 - Sezioni**

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

##### **Art. 37 - Regolamenti**

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;



d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

#### **Art. 38- Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico od analogo settore, che saranno individuate con delibera dell'assemblea straordinaria dell'Associazione.

#### **Art. 39 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Castelleone, addì 26 (ventisei) maggio 2023 (duemilaventitre)**

F.to Pietro Pandini

F.to Sara Boselli notaio (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO AVV. SARA BOSELLI NOTAIO IN CASTELLEONE, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE  
DEI DISTRETTI RIUNITI DI CREMONA E CREMA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE E SUOI ALLEGATI, IN MIA RACCOLTA.  
IL PRESENTE SI COMPONE DI PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME.  
SI RILASCIA PER USO: CONSENTITO.  
CASTELLEONE, addì 12 giugno 2023